



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

VIA NICOLA DA BORBONA – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575

Prot. N. 00001125

Data 27/02/2018

ORDINANZA n° 13 del 2018

EREDI

PIETRANGELI ANNA
via Nicola da Borbona n. 48
02010 Borbona (RI)

PIETRANGELI ROSA
via Luigi Settembrini n. 24
00013 Roma-Fonte Nuova (ROMA)

PIETRANGELI ANGELO
via Vallecine n. 18
02010 Borbona (RI)

PIETRANGELI VINCENZO
via Contrici - Marana n. 72
67015 Montereale (AQ)

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- a partire dal 24.08.2016 più scosse di notevole entità e il successivo sciame sismico con area epicentrale inizialmente stabilita nei Comuni di Accumuli ed Amatrice, distante circa 15 chilometri dai confini del Comune di Borbona, hanno causato danni ingenti su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento alle scosse sismiche del 26.10.2016 e del 30.10.2016 e 18.01.2017;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale a causa delle sollecitazioni sismiche verificatisi, si sono registrati danni alla viabilità, a taluni impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- è in corso una campagna di sopralluoghi ed accertamenti, sotto il coordinamento della Regione Lazio, da parte del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare della Direzione di Comando e Controllo istituita presso la città di Rieti;

- VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato, tra l'altro, il territorio della regione Lazio;
- Viste le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 e 31.10.2016 , con le quali gli effetti del precedente deliberato sono stati estesi agli eventi sismici del 26.10.2016 e 30.10.2016, che hanno interessato Borbona;

ATTESO

- che l'art. 10 comma 3 del D.L. 189/2016 "Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entità di tale contributo e le modalità del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili." ;
- che l'art. 18 comma 1 dell'Ordinanza Commissariale n° 19 del 7 Aprile 2017 e ss.mm.ii. "Gli edifici che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciati alle reti di pubblico servizio, non sono ammissibili ai contributi della presente ordinanza, anche se danneggiati dal sisma " ;
- che l'art. 18 comma 7 dell'Ordinanza Commissariale n° 19 del 7 Aprile 2017 e ss.mm.ii. "Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1 è concesso un contributo per le sole spese sostenute per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali, la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando il costo parametrico di € 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito" ,

DATO ATTO

- Che l'edificio di cui al Fg 9 p.la 725, Via Nicola da Borbona, risulta , in conformità con le disposizioni di cui alle norme sopra citate , in quanto non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti;
- Accertato che l'edificio risulta di proprietà dei signori:
 - GREGORI ANNA nato/a a BORBONA (RI) il 28/08/1973
 - PIETRANGELI ANGELA nato/a a BORBONA (RI) il 02/08/1906
 - PIETRANGELI ANGELAMARIA nata a BORBONA (RI) il 15/06/1898
 - PIETRANGELI GABRIELLA con sede in BORBONA (RI)
 - PIETRANGELI GIOVANNI nato a BORBONA (RI) il 24/06/1913
 - PIETRANGELI LAURA nata a BORBONA (RI) il 31/12/1903
- Che le criticità sopra evidenziate possono avere riflessi sulla pubblica incolumità e salubrità dei luoghi in quanto in pieno stato di abbandono;
- Accertata la contingibilità e l'urgenza della presente;
- VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed

- integrazioni;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Richiamato l'art. 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 ;

ORDINA

1. **alle persone in indirizzo , responsabili in solido , di effettuare entro gg. 90 dal ricevimento della presente , la messa in sicurezza dell'edificio predetto, ovvero la sua demolizione;**
2. **di produrre entro tale ultima data , relazione a firma di tecnico abilitato che attesti l'avvenuta messa in sicurezza dello stabile ;**
3. **che decorso inutilmente tale termine il Comune procederà d'ufficio alle opere necessarie per ripristinare le condizioni di salubrità e sicurezza, con addebito delle spese di esecuzione e di procedura a carico della ditta proprietaria, e salve le sanzioni previste per legge per il caso di mantenimento dell'Ordinanza Sindacale.**

DISPONE

- **che l'U.T.C. provveda immediatamente ad effettuare la transennatura della strada;**
- **che , accertata l'inottemperanza alla presente da parte dei soggetti, e senza frapporre ulteriore indugio , si provveda l'esecuzione d'Ufficio delle opere necessarie, con addebito delle spese di esecuzione e di procedura, in solido, a carico dei proprietari;**

che la presente sia portata a conoscenza del Comando Stazione dei Carabinieri di Borbona, del Vigile Urbano e dell'Ufficio Tecnico, affinché , secondo le rispettive competenze, vigilino sul rispetto della presente e della legge.

Il presente provvedimento può essere impugnato ai sensi della Legge 1034/71 avanti il TAR del Lazio competente per territorio entro gg. 60 dalla data di notificazione dello stesso, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica .

**Il Sindaco
Di Gaspare Maria Antonietta**

